

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 410)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1964 (V. Stampato n. 591)

presentato dal **Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 febbraio 1964*

Istituzione di un Collegio di revisori dei conti
presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa un Collegio di revisori dei conti composto:

- 1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, Presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero della sanità;
- 3) da un rappresentante del Ministero della difesa.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto

con il Ministro per il tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo è assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Al Collegio dei revisori dei conti è affidata la revisione della gestione della Croce Rossa Italiana. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.